

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **362/1992** (ECLI:IT:COST:1992:362)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BORZELLINO** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **03/06/1992**; Decisione del **08/07/1992**

Deposito del **23/07/1992**; Pubblicazione in G. U. **05/08/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18670**

Atti decisi:

N. 362

## ORDINANZA 8-23 LUGLIO 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), e 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio e 14 giugno 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Barchitta Gaetano contro la U.S.L. n. 30 di Palagonia ed altro, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il T.A.R. per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania, con ordinanza del 14 giugno 1991 (R.O. n. 116 del 1992), nella causa promossa da Barchitta Gaetano nei confronti della U.S.L. n. 30 di Palagonia, per ottenere l'annullamento della deliberazione di rigetto della sua istanza di mantenimento in servizio, in qualità di dirigente veterinario, oltre il 65° anno di età al fine di conseguire il massimo della pensione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989 n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero gli artt. 3 e 38 della Costituzione, perché discriminerebbero i dirigenti veterinari della U.S.L. rispetto ai dirigenti statali, negando agli uni il prolungamento del servizio per il fine suddetto, consentito, invece, agli altri, e precludendo ai primi il conseguimento di un adeguato trattamento pensionistico;

Considerato che la questione sollevata è già stata dichiarata non fondata (sent. n. 440 del 1991 e ord. n. 98 del 1992), in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore il prolungamento dell'età pensionabile per il conseguimento del massimo della pensione, peraltro, costituzionalmente non protetto, come, invece, lo è il raggiungimento del minimo pensionabile (art. 38, secondo comma, della Costituzione);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per una diversa decisione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989 n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990 n. 37, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*